

# proposta di legge n. 124

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 17 marzo 2017*

---

ANTICIPAZIONE FINANZIARIA PER SPESE IN MATERIA VENATORIA

---

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si autorizza l'anticipazione per consentire alla Regione di poter gestire fin dai primi mesi dell'anno le attività e gli obblighi derivanti dalla normativa europea, statale e regionale in materia venatoria.

Gli obblighi per la Regione riguardano principalmente la protezione della fauna del proprio territorio, la pianificazione e gestione territoriale e faunistica nonché il controllo dell'attività gestionale svolta dagli ambiti territoriali di caccia (ATC), dai concessionari delle aziende faunistiche e agri-turistico venatorie, dai concessionari dei centri privati di allevamento della fauna selvatica allo stato naturale e comunque di qualsiasi soggetto terzo a cui venga autorizzata la gestione faunistica.

In particolare gli ATC (otto nella Regione Marche) svolgono compiti di gestione faunistica nel territorio di competenza, così come di seguito sintetizzato:

- interventi per il miglioramento degli habitat;
- attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici;
- gestione delle zone di ripopolamento e cattura, delle oasi di protezione, delle aree di rispetto venatorio e dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sulla base di specifico piano di gestione faunistico-ambientale.

Le catture, i ripopolamenti e i censimenti della fauna selvatica, così come gli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie, sono svolti con regolarità annuale e secondo un ciclo biologico degli stessi e pertanto i fondi che la Regione deve stanziare e assegnare ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettere c) e d), della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), costituiscono le premesse finanziarie necessarie per il regolare svolgimento in rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura.

Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui alla l.r. 7/1995 a seguito delle modifiche apportate alla stessa con la l.r. 30 dicembre 2016, n. 37 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale), si rende necessario assicurare fin dall'inizio dell'anno le adeguate coperture finanziarie agli ATC per le funzioni loro assegnate dalla normativa statale e regionale.

La legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare le finalità previste dalla legge stessa autorizza le Regioni all'istituzione della tassa di concessione regionale. La tassa (articolo 35 della l.r. 7/1995) è soggetta a rinnovo annuale e correlata all'effettivo esercizio dell'attività e pertanto la quasi totalità

dei versamenti viene effettuata negli ultimi mesi dell'anno; conseguentemente si verifica uno slittamento temporale dell'accertamento delle entrate rispetto ai tempi di realizzazione della spesa, che non consente di poter effettuare e svolgere le previsioni di legge dall'inizio dell'anno.

Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale, iscritte al capitolo 1101010011 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio, storicamente hanno avuto questo trend (dati in euro relativi agli accertamenti):

- anno 2012: 2.254.944,55;
- anno 2013: 2.183.202,61;
- anno 2014: 2.095.052,54;
- anno 2015: 2.117.353,10;
- anno 2016: 2.029.742,48.

Il capitolo correlato di spesa è il 2160210006, dal quale poi vengono disposte le variazioni compensative sui capitoli di uscita dedicati.

Il fondo regionale annualmente è pari almeno alla totalità dei proventi dalle tasse regionali di concessioni in materia di caccia, la cui entità è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione regionale (articolo 41, comma 1, della l.r. 7/1995).

Tale fondo va ripartito in base al comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 ovvero:

- 51% alla Regione per gli obblighi derivanti dalla l.r. 7/1995;
- 7% agli ATC per i contributi di cui all'articolo 20 della l.r. 7/1995;
- 40% agli ATC;
- 2% alle associazioni venatorie, riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione.

Ogni cacciatore è tenuto, a pena di sanzione, al pagamento della tassa annuale di concessione regionale pari a euro 84,00 e pertanto entrano nelle casse regionali le somme derivanti dal numero dei cacciatori, attualmente circa 23.000. A queste si aggiungono le ulteriori entrate derivanti dagli appostamenti fissi, dalle aziende faunistiche e agri-turistico-venatorie e dai centri pubblici di produzione della fauna selvatica.

In attesa che le somme derivanti dalle tasse di concessione venatoria vengano introitate nelle casse dell'Ente si rende necessario anticipare con risorse regionali la somma complessiva di euro 1.068.029,53 (ovvero = 50% della media degli ultimi 5 anni).

Nel dettaglio la proposta di legge è così strutturata:

- l'articolo 1 autorizza l'anticipazione regionale necessaria per garantire la tempestiva realizzazione delle spese necessarie all'attuazione delle disposizioni legislative in materia di attività venatoria;
- l'articolo 2 ne indica la copertura finanziaria;
- l'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza.

**Art. 1**

*(Anticipazione finanziaria per gli adempimenti di cui alla l.r. 7/1995)*

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), a seguito delle modifiche apportate alla stessa dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 37 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale), è autorizzata, per l'anno 2017, un'anticipazione straordinaria di euro 1.068.029,53.

**Art. 2**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Alla copertura della spesa autorizzata dall'articolo 1, iscritta in aumento della Missione 16 – Programma 02, si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 5 – Tipologia 02, categoria 01, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017/2019.

2. Il recupero delle somme anticipate avverrà entro quindici giorni dall'effettivo accredito dei fondi previsti dall'articolo 35 della l.r. 7/1995.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare ai fini della gestione le necessarie variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale.

**Art. 3**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**

**N° 1 2 3 5 DEL 13 MAR. 2017**

Scheda economico-finanziaria proposta di legge : "Anticipazione finanziaria per spese in materia venatoria"

ONERE					COPERTURA					
ARTICOLO	DISPOSIZIONE	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE 2017	Missione / Programma CAPITOLO DI SPESA	note	ARTICOLO	COMMA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2017	ENTRATA-TITOLO / TIPOLOGIA
Articolo 1	(Anticipazione finanziaria per spese in materia venatoria)	annuale (una tantum)	1.068.029,53	Missione 16 / Programma 02	50% delle riscossioni medie degli ultimi 5 anni	2	1	nuova entrata	1.068.029,53	Titolo 5 / Tipologia 2.01
Articolo 2	(Disposizioni finanziarie)									
Articolo 3	(Entrata in vigore)	non comporta oneri								

Il dirigente del Servizio

**IL Dirigente**

**(Raimondo Orsetti)**

Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie

**IL DIRIGENTE**

**Dott.ssa Maria Di Boaventura**

*M. Di Boaventura*